

RISOLUZIONE 6 AGOSTO 2010, N. 104291

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito all'attività di vendita di generi alimentari di un esercizio di vicinato e alla possibilità di consentirne il consumo sul posto.

Nello specifico, la richiesta di parere riguarderebbe due differenti modalità di attività:

1. il consumo sul posto di prodotti alimentari proposti all'interno di un esercizio di vicinato, tra i quali compaiono sia prodotti per i quali non sia necessario alcun tipo di manipolazione da parte del cliente (formaggi, salumi), sia invece prodotti surgelati o piatti pronti comunque da finire di cuocere o scaldare, per i quali, quindi, all'interno del negozio, sarebbero necessarie attrezzature tipiche di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali cucina, banco di lavoro, forno, frigo/congelatore;
2. un'attività di dettaglio alimentare con gastronomia limitata, in cui i prodotti alimentari serviti non sarebbero di produzione, bensì acquistati allo stadio semilavorato e congelato, e finiti di preparare.

Relativamente al punto 1, la scrivente Direzione ribadisce quanto segue.

Il D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede, all'articolo 3, comma 1, che "... le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

In conseguenza del dettato della norma citata, così come specificato nella circolare 28 settembre 2006, n. 3603/C, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato "alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia".

La citata circolare ribadisce, peraltro, che "... nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione ..." e che "In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1, comma 1, che per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito."

Peraltro, alla medesima conclusione perviene la Regione competente nella nota riportata nel quesito:

"...Conseguentemente il consumo sul posto risulta costituire, come affermato dal TAR Liguria con sentenza n. 285/2005, un evento occasionale, rimesso all'iniziativa estemporanea della clientela, in un momento successivo al perfezionarsi dell'acquisto dei prodotti e senza che il prezzo di questi ultimi vari.

In conseguenza di quanto sopra, non sono ammissibili, ad avviso della scrivente, né manipolazioni né operazioni di cottura (anche parziali) sui prodotti alimentari venduti negli esercizi di vicinato.

In relazione al punto 2 del quesito, nel quale si fa riferimento alla possibilità di esercitare "dettaglio alimentare con attività di gastronomia limitata", utilizzando surgelati la cui cottura sarebbe da completare, la scrivente non può che richiamare le medesime osservazioni formulate al punto precedente, considerato che, anche in tal caso e pur nei limiti esposti nella richiesta di parere, i prodotti di gastronomia oggetto della vendita, al fine di consentirne il consumo sul posto, sarebbero sottoposti, seppur parzialmente, a operazioni di cottura.

Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio

